

TORNATA DELL'11 LUGLIO

Ora, davanti a questa situazione di cose, io non voglio assumere la responsabilità di modificare in modo sì notevole la legge, di turbare il principio del contingente, di inframmettermi alla sua libera azione e al suo libero svolgimento, e di confondere, dirò così, quei giudizi e quegli insegnamenti che potremo ricavare dalla esperienza futura, coll'innestare sopra un sistema un principio che non gli appartiene.

Queste sono le ragioni per le quali io non credo di insistere nell'emendamento proposto.

**PRESIDENTE.** Lo ritira.

L'onorevole Sineo ha proposto due emendamenti.

**SINEO.** Tre.

**PRESIDENTE.** Prima di tutto egli proporrebbe che all'articolo 4 che è in discussione, dopo le parole:

« I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro Sessione successiva al riparto, possono portare, sì uniti che separati, i loro ricorsi, » si aggiungessero le seguenti: *ed i singoli contribuenti interessati.* Quindi sopprimerebbe l'ultima parte di questo articolo 4.

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare per isvolgere le sue proposte.

**SINEO.** L'emendamento che propongo è una conseguenza indispensabile dell'abbandono che fece l'onorevole Allievi della sua proposta.

Secondo l'articolo della Commissione, i comuni soltanto possono reclamare contro le decisioni dei prefetti.

Ora può darsi che il corpo comunale, rappresentante la maggioranza degli abitanti dei comuni, non abbia interesse a reclamare; e non avrebbe interesse, per esempio, nel caso che ho ripetutamente presentato alla Camera, e che nessuno ha confutato.

La Camera ha sentito, e non si può negare, che applicando la legge quale l'avete votata, può accadere che in un comune tre o quattro contribuenti, a cagion d'esempio, il giudice, lo speciale, il medico, il notaio pagino l'intero contingente applicato a quel comune: questo è incontrastabile. Ora, o signori, se nel Consiglio comunale non vi ha nè il giudice, nè il medico, nè lo speciale, nè il notaio, il Consiglio comunale non ha interesse a reclamare. Si tratta d'interessi individuali; non sempre gli amministratori comunali se ne fanno carico; e volete che gl'individui lesi non abbiano mezzo di liberarsi dalla minacciata ingiustizia? Volete che il povero giudice debba abbandonare la metà del suo stipendio, che lo speciale abbandoni i suoi profitti, che il medico, il notaio non abbiano più onorario?

Questo è incontrastabile: avete un bel fare, non togliete dalla legge questa conseguenza, salvo che voi troviate qualche rimedio del genere di quelli che propongo.

L'onorevole Allievi ha abbandonato il rimedio da lui proposto per molti motivi, e fra gli altri per questo, che non si tratta che di un anno! Ma un povero giudice che non ha che 2000 lire di stipendio, se gli togliete la metà del suo stipendio; ad un povero medico, ad un

povero notaio, padri di famiglia, se per un anno voi togliete la metà od i due terzi del prodotto della loro professione; se ad un povero speciale togliete tutto ciò che guadagna, ma capite bene, o signori, che voi commettete una di quelle ingiustizie che non si fanno in nessun paese, neanche in Turchia.

*Una voce a destra.* Il pascià.

**SINEO.** Il pascià tassa a suo arbitrio, ma non viene a spogliare la gente come vi esponete a fare voi se sancite la legge tal quale.

Ora che domando io? Domando che questi cittadini minacciati da così aspre ed assurde conseguenze possano ricorrere anch'essi al ministro, al Consiglio di Stato, onde essere esonerati.

Notate poi che voi mettete la sorte di questi contribuenti nelle mani di un prefetto: il prefetto o non avrà fatto attenzione, o sarà stato male informato; quando si tratta d'un voto individuale, è sempre pericoloso il renderlo inappellabile. Il prefetto adunque decide che il comune *A*, comune rurale, abitato soltanto da piccoli proprietari che non pagheranno nessuna imposta mobile, egli deciderà, dico, che questo comune, perchè ci è una dogana, perchè vi sono degli usurai che mandano gli uscieri a far vendere i mobili, perchè di quando in quando si subastano piccoli predi, deve pagare la somma *B*. Quel comune una volta tassato, bisognerà vedere chi pagherà, e naturalmente non possono pagare che quelli che hanno delle rendite mobili, e questi sono il giudice, il medico, lo speciale, il notaio, i quali sono quelli che pagheranno.

Affinchè il Consiglio di Stato possa costringere il Consiglio provinciale ed il prefetto a tener conto delle circostanze speciali di quel comune, onde non sovraccaricare enormemente alcuni contribuenti, io domando che quei contribuenti possano ricorrere, non essendo sufficiente la facoltà fatta al comune, perchè il comune non ha lo stesso interesse, e qualche volta ha interesse contrario.

**PRESIDENTE.** Domando se il primo emendamento dell'onorevole Sineo, il quale consiste nell'aggiungere le parole: *ed ai singoli contribuenti interessati*, dopo le parole: *sì uniti che separati, i loro ricorsi*, ecc., è appoggiato.

**SINEO.** Domando la parola per leggere l'articolo come sta secondo il mio emendamento.

« I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro sessione successiva al riparto, ed i contribuenti interessati, possono portare sì uniti che separati i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del prefetto, al ministro, il quale, dopo aver avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. »

La differenza sta soltanto in ciò, che secondo la proposta della Commissione non vi è che l'amministrazione comunale che può ricorrere; io domando che anche i contribuenti interessati possano ricorrere.

**PRESIDENTE.** Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).